



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
G. CAPORALE
TERAMO

Al reparto Risorse Umane
SEDE

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E
 INCOMPATIBILITA'**

(ai sensi art. 20 del D. Lgs. n.39/2013)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 19, 46, e 47 del D.P.R n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

DICHIARA

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni, anche di natura penale, previste dal vigente quadro normative (D.P.R. 445/2000) per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

In qualità di:

Titolare incarico di direzione o di governo (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, componenti Collegio Revisori dei conti)

**- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di INCONFERIBILITÀ
 (barrare con una X la casella corrispondente alla voce interessata)**

art. 3 "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A"

...di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale: Peculato (Art. 314), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316); Malversazione a danno dello stato (Art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (Art. 316 – ter); Concussione (Art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319); Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 – ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 – quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320); Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (Art. 322 – bis); Abuso d'ufficio (Art. 323); Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (Art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (Art. 328); Rifiuto o ritardo d'obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (Art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 335)

- art. 4 *"Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati?"*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

- art. 5 *"Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati?"*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale

- art. 8 *"Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali?"*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di INCOMPATIBILITÀ

(barrare con una X la casella corrispondente alla voce interessata)

- art. 9 *"Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolato o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali?"*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- art. 10 *"Incompatibilità tra le cariche direttive nelle Aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolato o finanziati e lo svolgimento di attività professionali"*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
 b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. 2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché' gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

- art. 11 *"Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione;

- art. 14 *"Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali sopravvenuti elementi ostativi e a rendere analoga dichiarazione di incompatibilità con cadenza annuale e analoga dichiarazione di inconferibilità tempestivamente (ai sensi dell'art.20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013)

DICHIARA, INFINE:

- a. di aver preso visione della specifica informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali disponibile sul sito www.izs.it nella sezione Privacy e protezione dei dati personali - Informativa (codice. I3);
- b. di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 che i documenti, le informazioni, e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico i cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto;
- c. di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l'Istituto pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente e la pubblicazione dello stato patrimoniale e della dichiarazione dei parenti fino alla cessazione dell'incarico;
- d. di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati indicati dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 10.000,00 euro a carico del responsabile e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Letto, confermato, sottoscritto

_____, ____/____/____

Firma del dichiarante